



SENT. N. 3307/2003

CRON.N. _____

R.G. N. 4382/2002

REP. N. _____

Emessa il: 02.10.2003

Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4382/2002 Ruolo Generale promossa

D A:

C.V. e F. G. S.n.c., corrente a Casteggio (PV), via, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via Algardi n° 2 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Frattini che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giorgio Allegrini (del Foro di Voghera) la rappresenta e difende con delega a margine del ricorso.

OPPONENTE

C O N T R O

COMUNE DI BOLOGNA – POLIZIA MUNICIPALE.

OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. V. e F. G.A S.n.c., corrente a Casteggio (PV), via....., nella persona del legale rappresentante C. V. - tramite difensore tecnico, in data 23.07.2002, depositava alla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, ricorso tendente ad ottenere l'annullamento del verbale n° 309850-32 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Bologna il 12.06.2002.

A seguito di tale reclamo, chi scrive, visti gli artt.22 e ss. della Legge 24.11.1981, n° 689, fissava la comparizione delle parti avanti a sé per l'udienza del 25.01.2003, alle ore 11,00, ed ordinava al Comune di Bologna di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi alla contestazione e notificazione della violazione.

Ciò premesso, all'udienza del 25 Gennaio detto, era presente la parte opponente, la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.

A questo punto, il Giudice, al fine di avere un quadro più chiaro e completo della questione in esame, disponeva l'audizione dei verbalizzanti, e fissava per l'escussione degli stessi l'udienza del 13.06.2003, data nella quale veniva sentito il teste V. G. che confermava integralmente il verbale per cui è processo depositando memoria integrativa del ricorso introduttivo e relativi documenti ivi allegati.

L'opponente pertanto insisteva per l'ammissione di una C.T.U., ma questo Giudice non riteneva necessario siffatto mezzo di prova, poiché non rilevante ai fini del decidere, prescindendo dalla c.d. economica processuale.

Devesi puntualizzare che nessuno è comparso per l'opposto il quale, però ritualmente si costituiva in giudizio e chiedeva, tuttavia, il rigetto del ricorso "de quo". (vedasi Prot.9PR/17 Legge 968/2002 del 22.01.2003)

Poiché si trattava di causa ben documentata e, quindi, matura per la decisione, il Giudice, fissava per le precisazioni delle conclusioni l'udienza del 02.10.2003, autorizzando la parte opponente al deposito nella stessa udienza, di eventuali note illustrative.

A quest'ultima seduta e in relazione dell'art.321, 1° comma c.p.c., il Giudice, invitava la parte opponente a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza, alla discussione.

In merito a ciò, l'opponente così concludeva: " Si riporta a quanto precisato e richiesto." Dopodiché il Giudicante, con immediatezza, redigeva il dispositivo di sentenza, del quale dava lettura, alla sola presenza di parte ricorrente. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione avanzata nell'interesse di C. V. e F. G. non è fondata e, perciò, deve essere respinta.

THEMA DECIDENDUM

In relazione al ricorso proposto dai suddetti oppositori contro il verbale n° 309850-32 redatto dalla Polizia Municipale di Bologna in data 12.06.2002, il Giudice alla luce delle risultanze processuali rigetta siffatto reclamo, perché non supportato da elementi obiettivi probatori.

A codesta decisione, si deve pervenire per il seguente ordine di considerazioni.

Anzitutto, preme rilevare come il 12.06.2002 l'autocarro IVECO tg.con semirimorchio tg....., di proprietà dei ricorrenti abbia circolato in via Toscana, Bologna con modifiche alla struttura del veicolo le quali non erano riportate sulla carta di circolazione.

Più precisamente il semirimorchio risultava possedere una scaletta di ferro e 3 assi al posto delle quattro indicate sulla Carta di Circolazione. In ragione di tale duplice difformità riscontrata, gli accertatori elevarono verbale contraddistinto dal n° 309850-32 per avvenuta violazione dell'art.78 C.d.S..

In secondo luogo, va segnalato come il P.V. opposto risulti essere pienamente conforme ai requisiti sostanziali e formali della Legge.

Invero, il verbale de quo si fonda sulla circostanza che il rimorchio possedeva modifiche strutturali e, in modo particolare, era attrezzato mediante una scaletta di ferro che, invece, non era indicata sulla Carta di Circolazione, non risultava approvata.

Codesto dato caratteristico e indiscutibile costituisce una piena infrazione all'art.78 C.d.S., poiché rappresenta una modifica alla struttura del rimorchio che non era riportata nel documento di circolazione e, da codesto angolo di visuale, costituisce l'elemento oggettivo

che realizza l'illecito amministrativo rilevato dai verbalizzanti nel completo rispetto della normativa vigente.

Conclusivamente, deve, dunque, ritenersi e, secondo equilibrio di logica ragionevolezza, come alla luce delle suesposte e attente considerazioni, dalla documentazione allegata in atti, alla genuina e vera testimonianza di V. e dalle risultanze processuali, il Giudice debba rigettare l'opposizione in argomento.

Considerata la natura della causa, si deve mettere in rilievo come, nella fattispecie, sussistano giusti motivi, desunti dalla lite stessa, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma,
definitivamente pronunciandosi, sull'opposizione proposta da:

C.V. e F. G. S.n.c. (oppon.)

contro

COMUNE DI BOLOGNA, (opposto)

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, visto l'art.23, 11° comma, della Legge 24.11.1981 n° 689,

RIGETTA

l'opposizione "de qua" e, per l'effetto,

CONVALIDA,

in toto il verbale n° 309850-32 elevato dalla Polizia Municipale di Bologna, il 12.06.2002.

Stimasi equo compensate tra le parti le spese di causa.

La Sentenza è esecutiva ope legis (art.282 c.p.c.).

Così deciso in Bologna, il 02.10.2003

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

il

Il Giudice di Pace

Dr. Antonio Toma